



COMUNE DI FERLA

Provincia di Siracusa



Originale di Determinazione del Sindaco

Numero 13 Del Registro Data 20.10.2021	Oggetto: <i>Nomina della Giunta Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021.</i>
---	--

L'anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di ottobre nella Residenza Municipale, il sottoscritto Dr. Michelangelo Giansiracusa

SINDACO

in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;

Premesso che :

- in data 10 e 11 ottobre 2021 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale;

- a seguito delle suddette elezioni, l'Adunanza dei Presidenti di Seggio in data 12.10.2021 ha proceduto alla proclamazione del Sindaco;

Visto l'art. 12, comma 1, della L.r. n.7/1992 e ss.mm.ii., il quale prevede che il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli Assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco;

Visto, altresì, l'art. 12, commi 4 e 6 della L.R. 7/92, come modificati dall'art. 4 della L.R. 6/2011, ai sensi del quale " ... la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali";

Vista la L.R. 03.04.2019, n. 3, che all'art. 1 prevede che la Giunta Comunale nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori;

Ritenuto opportuno, procedere alla nomina di quattro Assessori comunali al fine di rendere operativo l'organo esecutivo;

Richiamata la circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali, n. 19 del 12.10.2020;

Preso Atto che non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della L.R. 7/92, come modificato dalla L.R. 6/2011;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestanti il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale e alla Carica di Sindaco, nonché l'inesistenza di ipotesi ostative della carica secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012, resi dai nominandi Assessori;

Vista altresì, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale i nominandi Assessori hanno attestato di non incorrere nel divieto di cui all'art. 12, comma 6 della L.R. 7/92, come modificato dall'art. 4 della L.R. 6/2011, ovvero di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il secondo grado con il Sindaco, gli altri componenti della Giunta e i componenti del Consiglio Comunale;

Dato Atto che viene rispettato il limite di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. 7/92, come modificato dall'art. 4 della L.R. 6/2011, che fissa il numero dei Consiglieri Comunali che possono far parte della giunta nella misura massima della metà dei propri componenti;

Rilevato che ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L. R. 7/1992, "il Sindaco può delegare a singoli Assessori determinate sue attribuzioni";

Visto il Testo coordinato della leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

Di Nominare Assessori comunali, componenti della Giunta Comunale i seguenti Signori:

- Malignaggi Giuseppe, nato a Ferla il 17.03.1950, residente in Ferla Via Libertà 5
- Di Giorgio Fernando, nato a Siracusa il 29.01.1962, residente in Ferla Via Castilverde 56
- Lanteri Maria Carmela, nata a Ferla il 31.07.1962, residente in Ferla Via Marco Minghetti 12;
- Rossitto Emanuele nato a Siracusa il 20.10.1972 e residente in Ferla Via Carlo V° 23

Di Nominare quale Vice Sindaco l'Assessore Malignaggi Giuseppe;

Di Attribuire ai nominandi Assessori le deleghe così come appresso specificate:

- **Giuseppe Malignaggi:** Vice Sindaco, Servizio idrico integrato, Servizi Cimiteriali, Patrimonio, Rapporti con il Consiglio Comunale, Rapporti con il volontariato e le associazioni di promozione sociale, Famiglia, "Ferlesi nel Mondo", Pari Opportunità;
- **Fernando Di Giorgio:** Ecologia, Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Polizia Municipale, Viabilità e Manutenzioni, Rapporti con il Libero Consorzio di Siracusa, Protezione Civile, Servizio Civile, Tradizioni e Identità Locale, Promozione Servizi intercomunali;
- **Maria Carmela Lanteri:** Decoro Urbano, Pubblica Istruzione e politiche scolastiche, Politiche culturali, Politiche giovanili, Innovazione Tecnologica e transizione digitale, Randagismo, Integrazione e Diritti Civili;
- **Emanuele Rossitto:** Verde Pubblico e Parchi, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana, Attività produttive e sviluppo economico, Agricoltura e Foreste, Paesaggio, Spettacoli e Turismo, Pantalica e Unesco, Sport e Associazionismo sportivo;

Di Dare atto che il Sindaco, trattiene a sé, oltre lo svolgimento delle funzioni previste dalla carica, lo svolgimento di tutte le funzioni di coordinamento e sovrintendenza delle materie: Bilancio e Tributi,

Politiche Sociali, Risorse Umane, Politiche Energetiche, Comunicazione, Partecipazione, Legalità e trasparenza, Contenzioso, Salute e Sanità, Benessere Olistico, Futuro;

Di dare atto altresì che gli Assessori sopra nominati, giuste dichiarazioni resi dagli stessi, non incorrono in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012, non incorrono in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché in quelle richiamate dall'art. 12 della L.R. 7/92 e s.m.i.;

Di dare atto, ancora, che sono rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 6/2011 in ordine alla rappresentanza di genere ed alla composizione della Giunta Comunale;

Di dare, infine, atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della L.R. 7/92, gli Assessori Comunali, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, dovranno prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL.;

DISPONE

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii. della presente nomina venga data comunicazione al Consiglio Comunale che potrà esprimere le proprie valutazioni.

La notifica del presente provvedimento agli Assessori nominati e la trasmissione, in osservanza alla prescrizione di cui all'art. 12, comma 10, della L. R. 7/92, di copia del presente atto, all'Ufficio Territoriale del Governo, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al Segretario Comunale e ai Responsabili di Area.

Dalla Residenza Comunale, li 20 ottobre 2021

Il Sindaco

Avv. Michelangelo Giansiracusa

